

Sanzioni al Codice della Strada

A chi si rivolge

Le norme del Codice della Strada si applicano a tutti i cittadini, residenti e non, sia alla guida di un veicolo sia come pedoni. La Polizia Locale ha il compito di prevenire e accertare le violazioni e di garantire il rispetto delle regole della circolazione, ai sensi degli articoli 11 e 12 del Codice della Strada.

Cosa fare in caso di violazione

Chi commette una violazione può:

- Pagare la sanzione indicata nel verbale;
- Presentare ricorso alle autorità competenti entro i termini di legge.

Riduzione e termini di pagamento:

- Entro 5 giorni dalla contestazione o notificazione: riduzione del 30% dell'importo della sanzione (escluse le spese di procedimento).
- Dal 6° al 60° giorno: pagamento al minimo previsto per legge.
- Oltre 60 giorni: raddoppio automatico della sanzione.

Il verbale, una volta notificato, ha valore di titolo esecutivo: in caso di mancato pagamento, la sanzione verrà iscritta a ruolo.

Rateizzazione delle sanzioni al Codice della Strada

La rateizzazione, ai sensi dell'art. 202-bis del C.d.s., è rivolta a cittadini che:

-Sono obbligati al pagamento di una sanzione perché destinatari di un verbale (anche come obbligati in solido, ai sensi dell'art. 196 C.d.S.);

-Si trovano in condizioni economiche disagiate, con reddito ISEE dell'ultimo anno non superiore a € 10.628,16. Se convivono con familiari, il reddito complessivo del nucleo è considerato e il limite è aumentato di € 1.032,91 per ogni familiare convivente;

-Hanno ricevuto un verbale che prevede il pagamento della sanzione in misura ridotta.

Come presentare la domanda

L'istanza di rateazione deve essere presentata entro 30 giorni dalla contestazione o notificazione del verbale.

Modalità di presentazione:

- **Consegna a mano:** previo appuntamento presso lo sportello nei seguenti orari:
 - Lunedì e Mercoledì: 08:30 – 10:00
 - Martedì, Giovedì e Venerdì: 14:30 – 16:30
- **Raccomandata A/R:** Comando di Polizia Locale – Piazza Italia, n. 2, Millesimo (SV)
- **PEC:** poliziamunicipale@pec.comune.millesimo.sv.it

Documentazione richiesta

- Istanza sottoscritta in carta libera;
- Attestazione ISEE dell'ultimo anno;
- Documento d'identità in corso di validità.

Nota: la presentazione dell'istanza comporta la rinuncia al ricorso al Prefetto (art. 203 C.d.S.) o al Giudice di Pace (art. 204-bis C.d.S.).

Procedimento

L'autorità competente valuta l'istanza entro 90 giorni dalla presentazione; decorso il termine, l'istanza si intende respinta.

Se accolta, viene stabilito il numero di rate:

- Importo $\leq$ € 2.000 → max 12 rate
- Importo $\leq$ € 5.000 → max 24 rate
- Importo $>$ € 5.000 → max 60 rate

L'importo di ciascuna rata non può essere inferiore a € 100,00; sulle somme rateizzate si applicano gli interessi legali previsti dall'art. 21, D.P.R. 602/1973.

Decadenza dalla rateazione:

Qualora l'istanza di rateizzazione venisse accolta, il debitore è tenuto al puntuale pagamento delle rate dovute; in caso di mancato pagamento della prima rata o, successivamente, di due rate, egli decadrà automaticamente dal beneficio della rateizzazione. Si applicano le disposizioni di cui all'art. 203, comma 3, del codice della strada, in forza del quale il verbale costituisce titolo esecutivo per una somma pari alla metà del massimo della sanzione amministrativa edittale e per le spese di procedimento. In questo caso, l'interessato sarà tenuto al pagamento del residuo ammontare della sanzione in un'unica soluzione, entro trenta giorni dalla data di scadenza della rata mensile per la quale non sia stato effettuato il pagamento. In caso di mancato pagamento, tramite iscrizione a ruolo ed emissione della cartella esattoriale, si procede alla riscossione forzata della somma dovuta.

Rigetto dell'istanza:

Il pagamento della sanzione deve avvenire entro 30 giorni dalla notificazione del rigetto o dalla comunicazione di decorrenza dei 90 giorni.